



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BELISARIO, LI GOTTI, PARDI, GIAMBRONE,
CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI,
MASCITELLI e PEDICA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

**Modifiche al codice penale e altre disposizioni per la tutela dei cittadini
e dei partecipanti alle manifestazioni pubbliche autorizzate**

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende riproporre le misure di prevenzione, già vigenti con esclusivo riferimento alle manifestazioni sportive, caratterizzate dall'applicabilità a talune categorie di persone che versino in situazioni soggettive di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica, con riferimento ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche autorizzate.

In considerazione, infatti, della efficacia dimostrata da tali strumenti - accompagnati da alcuni innalzamenti di pene per reati affini - si intende colpire ragionevolmente i soggetti facironosi che si annidano, compromettendole gravemente ed irrimediabilmente, in manifestazioni pubbliche autorizzate di carattere assolutamente pacifico.

Obiettivo primario di tale proposta normativa è quindi quello di salvaguardare il diritto costituzionale di riunirsi e di manifestare liberamente e pacificamente, proprio attraverso la tutela della dignità e dell'incolumità dei manifestanti pacifici e dei cittadini che, comunque, siano coinvolti in raduni pubblici autorizzati dalle autorità di pubblica sicurezza.

L'articolo 1 inserisce tra le circostanze aggravanti già previste dall'articolo 339, terzo comma, del codice penale, anche l'ipotesi in cui la violenza venga perpetrata o minacciata ai danni di persona non identificata, in modo da ricomprendervi anche la minaccia alla sicurezza dei partecipanti alle manifestazioni o dei cittadini che vi assistono. Analoga disposizione è già vigente per quanto concerne la manifestazioni di carattere sportivo ai sensi della legge 13 dicembre 2001, n. 489.

L'articolo 2, consolidando quanto già previsto per le manifestazioni sportive, reca un

aggravio di pena nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche.

L'articolo 3, interviene in materia di reato di danneggiamento, prevedendo uno specifico aggravamento di pena qualora i fatti di cui all'articolo 635 del codice penale siano commessi in occasione di manifestazioni pubbliche, ovvero al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni autorizzate.

L'articolo 4, sempre nella linea di assicurare il medesimo trattamento ai reati commessi in occasione di manifestazioni sportive e di manifestazioni pubbliche, dispone il divieto di attenuazione delle circostanze e di applicazione della sospensione condizionale per i casi di danneggiamento aggravato, resistenza aggravata e lesioni personali gravi o gravissime a pubblico ufficiale.

L'articolo 5, come detto, ripropone l'articolo 6 della legge n. 401/1989, adottata al fine di contrastare il crescente fenomeno della violenza negli stadi in occasione delle partite di calcio (in particolare, il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, il cosiddetto «Daspo»). Si tratta, quindi, di prevedere per il soggetto ritenuto pericoloso il divieto di accedere a luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche autorizzate.

Nell'articolo 6 sono disciplinate le misure di prevenzione di carattere personale e patrimoniale nei confronti dei soggetti indiziati di aver agevolato gruppi o persone che hanno commesso atti di violenza durante manifestazioni pubbliche.

L'articolo 7 disciplina gli effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche. In particolare, i

provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e ad arresto a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche autorizzate.

Con l'articolo 8 si prevede l'applicazione del giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini, per i soggetti che non rispettano il divieto di partecipare alle manifestazioni sportive, nonché per i soggetti arrestati in flagranza in caso di reati commessi in caso di manifestazioni pubbliche.

L'articolo 9 ripristina la normativa originaria in riferimento al Fondo unico giustizia.

Segnatamente, si propone di assegnare il 49 per cento della totalità delle somme e non solo di una quota parte delle stesse al Ministero della giustizia e al Ministero dell'interno ed il rimanente 2 per cento al bilancio dello Stato. Questo, nell'interesse della funzionalità del comparto giustizia e di quello della sicurezza, anche per tentare di sopprimere alle gravissime decurtazioni finanziarie riferite a tali settori messe in atto nelle ultime manovre finanziarie.

Per i motivi dettagliatamente esposti nella presente relazione, si auspica un rapido e celere esame del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 339 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti)

1. All'articolo 339, terzo comma, del codice penale, dopo la parola: «minaccia» sono inserite le seguenti: «, anche estesa a persona non identificata,».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 583-quater del codice penale, in materia di lesioni gravi)

1. L'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 583-quater. - *(Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o di manifestazioni sportive)*. - Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime con la reclusione da otto a sedici anni».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 635 del codice penale, in materia di reato di danneggiamento)

1. All'articolo 635 del codice penale, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«Se i fatti di cui al primo comma sono commessi in occasione di manifestazioni

pubbliche si applica la pena della reclusione da uno a tre anni o della multa fino a euro 50.000.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi in occasioni di manifestazioni pubbliche si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. La stessa pena si applica nei casi di violenza su cose mobili o immobili al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni pubbliche autorizzate».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di divieto di attenuazione delle circostanze e di sospensione condizionale)

1 Nei casi di cui agli articoli 337, ove ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 339, 583-*quater* e 635, terzo e quarto comma, del codice penale, quando il fatto è commesso in occasione di manifestazioni sportive o pubbliche, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del medesimo codice, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti ivi indicate e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.

2. Nei casi di cui al comma 1, non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di divieto di accesso temporaneo ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche autorizzate)

1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'arti-

colo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, e all'articolo 6-*ter* della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche autorizzate specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.

2. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.

3. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1 il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.

4. La notifica di cui al comma 3 deve contenere l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.

5. La prescrizione di cui al comma 3 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.

6. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

7. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 3 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1.

8. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è punito con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da 10.000 euro a 40.000 euro. Nei confronti delle persone che contravvengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei

casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto, il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive previste dagli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 del medesimo codice.

9. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 8 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera *a*), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.

10. Nei casi di cui ai commi 3, 8 e 9, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 3 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni.

Art. 6.

(Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 159, in materia di misure di prevenzione)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *i*) del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo

6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno commesso atti violenza durante manifestazioni pubbliche».

2. All'articolo 16, comma 2, primo periodo, del citato codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di manifestazioni pubbliche».

Art. 7.

(Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche)

1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 2 e 3 per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche autorizzate.

2. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 5, commi 1 e 8 della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 5. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche autorizzate previsto dal comma 9 dell'articolo 5.

3. Nei casi di cui al comma 2, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di

flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto.

4. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 2, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche autorizzate previsto dal comma 9 dell'articolo 5, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

Art. 8.

(Casi di giudizio direttissimo)

1. Per i reati indicati nell'articolo 5, comma 8, e nell'articolo 7, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

Art. 9.

(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in materia di Fondo unico giustizia)

1. Al fine di consentire all'amministrazione della giustizia di affrontare i maggiori impegni derivanti dall'applicazione della presente legge, il comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008 n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, è sostituito dal seguente:

«7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono determinate, fermo quanto disposto dal comma 5, le quote delle risorse intestate "Fondo unico giustizia", anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da riassegnare:

a) in misura pari al 49 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

b) in misura pari al 49 per cento al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

c) in misura pari al 2 per cento all'entrata del bilancio dello Stato».

